



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO

In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De Vito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta in RGPU al n. **14-1 del 2025**, promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Bruno

OGGETTO:

Omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato dinanzi a questo Tribunale, [REDACTED] ha chiesto l'ammissione e l'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70 CCII.

La ricorrente risulta pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, essendo solo una quota minoritaria dell'esposizione (circa il 10%) riconducibile alla pregressa attività libero-professionale [REDACTED] cessata definitivamente nel [REDACTED]

In via preliminare deve darsi atto che la procedura è stata correttamente introdotta mediante istanza di nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi, individuato nella persona della dott.ssa Marian Antonietta Zola, la quale ha accettato l'incarico e redatto la relazione particolareggiata prevista dall'art. 68 CCII.



Nella relazione l'OCC ha attestato la completezza, attendibilità e coerenza della documentazione prodotta, nonché la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, l'assenza di precedenti procedure ostative, di pregresse esdebitazioni nel quinquennio e, soprattutto, l'assenza di condotte riconducibili a colpa grave, malafede o frode nella genesi dell'indebitamento.

In ordine alla situazione personale e familiare della ricorrente devono essere svolte le seguenti considerazioni. [REDACTED] è [REDACTED] dipendente dell'[REDACTED] ed è madre di tre figli, dei quali uno maggiorenne e due minorenni.

Il figlio maggiore, nato nel [REDACTED], è studente universitario fuori sede [REDACTED] con oneri abitativi mensili pari a circa € 300; la figlia secondogenita, nata nel [REDACTED], frequenta un istituto scolastico privato a [REDACTED] per documentate ragioni di salute, con retta mensile di € 388; la figlia minore, nata nel [REDACTED] frequenta la scuola secondaria di primo grado.

La ricorrente è divorziata da [REDACTED] (sentenza Tribunale di Nuoro n. [REDACTED]) e percepisce un assegno di mantenimento per i figli pari a € 600 mensili, concorrendo in misura pressoché esclusiva al sostentamento del nucleo familiare.

In ordine all'origine dell'indebitamento e alla valutazione della condotta può rilevarsi che, dalla ricostruzione operata dall'OCC emerge che l'indebitamento non è riconducibile a scelte speculative o imprudenti, bensì a ordinarie esigenze di vita familiare e, in particolare, all'acquisto della prima casa coniugale.

L'immobile, pur acquistato in costanza di matrimonio, è stato intestato esclusivamente all'ex coniuge, mentre il mutuo fondiario è stato cointestato ad entrambi, determinando la responsabilità solidale della ricorrente per un finanziamento garantito da ipoteca su bene non rientrante nel suo patrimonio.

Successivamente, in data [REDACTED] le parti hanno stipulato un mutuo di consolidamento con [REDACTED] (già [REDACTED]) dell'importo di € 313.000, con rata mensile iniziale di € 1.396,79, finalizzato all'estinzione di precedenti esposizioni derivanti dall'acquisto dell'abitazione familiare.

Il progressivo aggravamento della situazione economica è stato determinato dall'ampliamento del nucleo familiare, dalla crisi coniugale sfociata nel divorzio e dall'assunzione, in capo alla ricorrente, della maggior parte dei finanziamenti personali, in ragione della stabilità del suo reddito da lavoro dipendente. Rileva, inoltre, che anche l'ex coniuge è stato ammesso a procedura di liquidazione controllata (sentenza Tribunale di Nuoro n. [REDACTED] del [REDACTED]), confermando il carattere strutturale e non colpevole della crisi familiare.

Quanto alla quota di debito professionale, essa riguarda esclusivamente contributi [REDACTED] e carichi fiscali (IVA e IRAP) riferiti a un'attività cessata da oltre dieci anni, con incidenza marginale sull'esposizione complessiva.

In riferimento alla situazione patrimoniale e alla composizione del debito, emerge che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili e possiede un unico bene mobile registrato: un'autovettura [REDACTED]



immatricolata nel [REDACTED], ritenuta necessaria per le esigenze lavorative e familiari e priva di apprezzabile valore liquidatorio.

Il debito complessivo accertato ammonta a € 550.757,96, di cui

- € 343.849,90 (62,43%) relativi al mutuo cointestato, qualificabile come chirografario nei confronti della ricorrente;
- € 61.256,00 per cessione del quinto;
- € 54.637,14 per finanziamenti al consumo;
- € 34.257,92 per contributi [REDACTED];
- residua parte per tributi erariali e locali, prestiti minori e debiti commerciali.

Le trattenute attualmente operate sullo stipendio ammontano a circa € 1.294 mensili, con prospettiva di superare € 1.932,37 in caso di integrale rateazione dei carichi fiscali, pari a circa il 46% del rapporto rata/reddito.

In relazione all'accertamento dello stato di sovraindebitamento, l'OCC ha determinato:

- reddito medio mensile pari a € 4.202,90;
- spese mensili familiari, calcolate su base ISTAT per un nucleo di quattro persone, pari a € 3.659,43;
- disponibilità residua pari a € 543,47 mensili.

Il rapporto rata/reddito risulta pari al 45,98%, superiore alla soglia del 35% indicata dalla Banca d'Italia quale limite di sostenibilità, integrando pertanto uno stato di sovraindebitamento strutturale, non superabile con ordinari strumenti di gestione del debito.

Tanto premesso, occorre valutare il contenuto, la fattibilità e la convenienza del piano.

Il piano prevede la messa a disposizione dei creditori di € 543,47 mensili per 60 mesi, per un totale di € 32.608,20, oltre alle spese di procedura.

È previsto il pagamento integrale dei crediti privilegiati di grado 13 e 25, il pagamento parziale (55,93%) dei privilegiati di grado 27, mentre non residua attivo per i privilegiati di grado 31 e per i chirografari.

A seguito dell'omologazione, il rapporto rata/reddito si ridurrebbe al 13,05%, garantendo alla debitrice e al suo nucleo familiare il mantenimento di un'esistenza dignitosa.

L'OCC ha escluso la praticabilità di un'alternativa liquidatoria, in quanto l'assenza di beni utilmente liquidabili renderebbe tale soluzione meno conveniente per i creditori rispetto al piano proposto.

Avverso la proposta ha proposto osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCI, [REDACTED] creditrice chirografaria della ricorrente, la quale ha contestato l'ammissibilità della procedura e l'omologabilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La creditrice deduce di essere titolare di un credito pari a € 1.200,00, oltre interessi e spese, accertato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. [REDACTED] emesso dal Giudice di Pace [REDACTED] in



data [REDACTED] cui è seguito atto di precetto per l'importo complessivo di € 2.055,57, nonché successiva azione esecutiva presso terzi.

In via preliminare, la creditrice ha contestato la sussistenza del presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura ex artt. 67 ss. CCII, deducendo la carenza della qualifica di consumatore in capo alla debitrice. Viene richiamata la relazione dell'OCC, la quale attesta che circa il 10% dell'indebitamento trae origine dalla pregressa attività professionale [REDACTED], con riferimento in particolare a contributi [REDACTED] debiti fiscali per IVA e IRAP.

Secondo la creditrice, la presenza di una componente professionale non irrilevante (quantificata in o€ 48.000) determinerebbe una situazione di indebitamento "misto", incompatibile con la procedura riservata al consumatore, che presupporrebbe obbligazioni integralmente estranee all'attività professionale.

In subordine, la creditrice ha dedotto la manifesta carenza del requisito della meritevolezza, assumendo che la condotta della debitrice sia connotata da colpa grave, malafede e, in alcuni profili, frode.

In particolare, ha contestato che la debitrice abbia fatto sistematico ricorso a nuovi finanziamenti per estinguere debiti pregressi, aggravando progressivamente la propria esposizione. Tale comportamento, desunto dalla relazione OCC, viene qualificato come gestione gravemente imprudente del credito, incompatibile con i doveri di diligenza richiesti al debitore meritevole.

La creditrice ha poi evidenziato che la debitrice si è cointestata un mutuo trentennale di rilevante importo per l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente all'ex coniuge, assumendo un'obbligazione solidale senza contropartita patrimoniale.

Tale scelta è stata qualificata come condotta gravemente negligente, aggravata dall'asserita mancata attivazione di azioni giudiziarie nei confronti dell'ex coniuge per il recupero delle somme versate o per il riconoscimento del proprio apporto economico.

Particolare rilievo, poi, è stato attribuito alla stipula di un finanziamento con [REDACTED] nel [REDACTED], in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Secondo la creditrice, tale condotta integrerebbe malafede, in quanto la debitrice avrebbe richiesto nuovo credito mentre già prospettava l'accesso a una procedura di ristrutturazione, omettendo di rappresentare al finanziatore la propria reale situazione debitoria.

È stato inoltre dedotto l'utilizzo del fido bancario oltre il limite accordato, con successiva classificazione della posizione a sofferenza, nonché il sistematico mancato pagamento di tributi e contributi, quale ulteriore indice di gestione finanziaria sconsiderata.

La creditrice ha poi contestato l'attendibilità e completezza della relazione dell'OCC, deducendo plurime omissioni, a partire dalla omessa valutazione della posizione della creditrice medesima e dalla circostanza che il decreto ingiuntivo portante il credito non è stato opposto.



Secondo la creditrice, l'OCC non avrebbe poi adeguatamente considerato la potenziale capacità patrimoniale futura della debitrice, con riferimento alla possibile successione ereditaria [REDACTED] proprietario di un immobile di rilevante valore a [REDACTED], e neppure la possibilità di soluzioni alternative idonee a ridurre le spese (quale l'alloggio del figlio universitario presso l'abitazione del nonno).

Altre questioni addotte dalla creditrice sono la valutazione prospettica delle spese familiari – tenuto conto della progressiva autonomia dei figli nel quinquennio del piano – e l'errato inserimento nel passivo

Le osservazioni della creditrice [REDACTED], come replicate dall'OCC con atto del 6 novembre 2025, non colgono nel segno, anzitutto con riguardo all'eccezione di difetto del presupposto soggettivo della "qualifica di consumatore". Nel caso di specie, risulta pacifico che la debitrice, al momento della presentazione dell'istanza, non svolgeva alcuna attività imprenditoriale o professionale, avendo cessato la partita IVA nel [REDACTED] ed essendo stabilmente inserita, da allora, nel lavoro dipendente presso [REDACTED]. I debiti che l'opponente qualifica come "professionali" (contributi [REDACTED], IVA e IRAP) sono residui pregressi, risalenti nel tempo e non connessi ad attività in essere, inseriti nel passivo insieme ad una massa largamente prevalente di obbligazioni di origine personale e familiare (mutuo e finanziamenti al consumo).

In punto di diritto, va richiamato l'orientamento – formatosi in applicazione della nozione di consumatore di cui all'art. 2, lett. e), CCII – secondo cui la presenza di debiti derivanti da pregressa attività d'impresa o professionale non esclude, di per sé, l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quando l'attività risulti definitivamente cessata e l'indebitamento di matrice non consumeristica non sia prevalente, dovendosi valorizzare l'attualità della condizione e la finalizzazione della procedura alla regolazione di debiti contratti nella qualità di consumatore. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito, riconoscendo la qualità di consumatore anche in presenza di debiti residuati da attività pregressa, posto che l'elemento caratterizzante risiede nell'agire "per scopi estranei" all'attività di impresa o professionale e nella cessazione effettiva della stessa. La questione da affrontare, detta in altri termini, è quella relativa all'ammissione del consumatore al piano di ristrutturazione in caso di sovraindebitamento c.d. "misto". Ad avviso di questo giudice, la soluzione deve essere improntata ai criteri esposti da Corte di Giustizia UE, 8 giugno 2023, C 570/21, la quale conferma che "la natura imperativa delle disposizioni contenute nella direttiva 93/13 e le particolari esigenze di tutela del consumatore ad esse connesse richiedono che sia privilegiata un'interpretazione estensiva della nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di tale direttiva, al fine di garantire l'effetto utile di quest'ultima". A tal fine, il criterio suggerito per superare l'ostatività dell'indebitamento promiscuo è quello della "limitatezza-non predominanza" dello scopo professionale. Naturalmente, tale valutazione deve essere adeguata al contesto e al caso di specie. Nel caso che qui occupa, la debitrice ha cessato l'attività professionale da oltre dieci anni: la componente di debiti collegati alla pregressa attività [REDACTED]/IVA/IRAP) risulta, per come ricostruita e attestata dall'OCC, oltre che limitata e non predominante, storicamente definita e ormai



scollegata da un'attività attuale, mentre l'indebitamento che il piano intende regolare è, in termini sostanziali e prevalenti, quello generato da esigenze familiari e personali.

L'eccezione sulla carenza della qualifica soggettiva, pertanto, non è accoglibile, dovendosi ritenere integrato il requisito di cui all'art. 2, lett. e), CCII secondo l'interpretazione che reputa compatibile la qualità di consumatore con la presenza di debiti professionali pregressi non prevalenti e relativi ad attività cessata.

Parimenti non persuasive risultano le doglianze della creditrice in punto di meritevolezza. L'OCC ha chiarito che la condotta della debitrice non presenta indizi di frode o di malafede, ma si iscrive nella fisiologia delle situazioni di progressiva difficoltà economica: la contrazione di nuovi finanziamenti per estinguere posizioni pregresse, pur rivelatasi in concreto inidonea ad evitare l'insolvenza, è stata attuata con l'obiettivo di preservare la regolarità dei pagamenti. La cointestazione del mutuo relativo ad immobile intestato all'ex coniuge è avvenuta nell'ambito di un progetto familiare condiviso e non consente, di per sé, di inferire colpa grave incompatibile con l'accesso allo strumento. Il finanziamento [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] è stato giustificato da esigenze urgenti e non risulta supportato da elementi oggettivi di dissimulazione intenzionale tali da integrare condotte fraudolente. Inoltre, proprio in ragione dell'assenza di condotte fraudolente, per il finanziatore era ben possibile effettuare una valutazione del merito creditizio. Infine, l'utilizzo del fido oltre l'accordato è stato descritto come episodico e di contenuta entità, con successiva sofferenza riconducibile alla crisi.

Le ulteriori contestazioni circa asserite omissioni della relazione (posizione [REDACTED] patrimonio futuro, stima spese, imputazione intero mutuo) sono state puntualmente confutate: il credito [REDACTED] è stato inserito e il piano integrato, la prospettata futura eredità costituisce evento incerto non valutabile come risorsa attuale, le spese sono state determinate su base oggettiva (ISTAT) e l'evoluzione futura del nucleo non può essere basata su ipotesi, mentre il debito da mutuo, essendo obbligazione solidale, va considerato per l'intero nei confronti del creditore, restando il regresso verso il coobbligato evenienza eventuale. Quanto, infine, alla pretesa "iniquità" del trattamento dei chirografari, la replica dell'OCC evidenzia che l'assenza di capienza per tale classe discende dalla struttura reddituale sostenibile e dalla necessità di preservare il minimo vitale, non già da arbitrio nella selezione dei creditori, e che le differenziazioni tra crediti privilegiati trovano giustificazione nel diverso grado di prelazione. In definitiva, le osservazioni della creditrice non impongono modifiche al piano né fanno emergere cause ostative all'omologazione sotto i profili dell'ammissibilità soggettiva, della meritevolezza e della complessiva attendibilità e completezza della ricostruzione operata dall'OCC, sicché devono essere disattese.

Circostanza decisiva, peraltro, è l'assoluta non proficuità dell'alternativa liquidatoria, in ragione della pressoché totale incapienza patrimoniale della debitrice.

Alla luce di tali elementi, il piano risulta fattibile, conveniente e coerente con i principi di cui agli artt. 67 e 69 CCII, oltre che espressione di una condotta improntata a correttezza e buona fede.



RGPU 14-1/2025

PQM

Visto l'art 70, comma II, CCII

Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario RGPU 14-1/2025 promosso da [REDACTED], come in atti,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente [REDACTED] (CF [REDACTED]), con l'assistenza del professionista nominato quale OCC, dott.ssa Mariaantonietta Zola;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti in favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

DISPONE che il Gestore: - vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga al giudice; - riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano; - rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano se ritenute inerenti alla sua esecuzione); - terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, richiedendo, all'esito, la liquidazione del proprio compenso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Nuoro entro due giorni dal deposito, e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nuoro, 9 marzo 2026

Il giudice
Riccardo De Vito

